

BOZZA
del 25-01-02

***DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003***

IL MINISTRO

DI CONCERTO

CON IL

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge finanziaria 28/12/2001 n. 488;

VISTI l'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 1998, n.233, riguardanti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche;

VISTI i decreti ministeriali 15 marzo 1997, n. 176 e 6 agosto 1999, n. 200 nelle parti relative, rispettivamente, ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati di Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 relativo all'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n.105 concernente l'istituzione dell'organico funzionale nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, in un campione limitato di istituzioni scolastiche;

VISTI i titoli II e III del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recanti disposizioni per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 inerente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricula delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge n. 333 del 2 agosto 2001 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

VISTO il verbale sottoscritto in data _____ a conclusione della procedura di concertazione posta in essere, ai sensi dell'articolo 5 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, con le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo contratto;

PRESO ATTO dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del _____ e del _____;

DECRETA

articolo 1

(consistenza dotazioni)

1 La consistenza delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2002/2003 è quella riportata nelle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tale consistenza viene determinata in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, dalla configurazione degli organici funzionali, così come definiti rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.

2 Le dotazioni di cui al comma 1, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica di ciascuna provincia, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, nonché delle condizioni economiche e di disagio sociale delle province.

3 Relativamente all'istruzione secondaria, le dotazioni di cui al comma 2 sono altresì determinate con riguardo alle entità orarie dei curricula relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.

articolo 2 (dotazione provinciale)

1 I direttori generali degli uffici scolastici regionali, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, in particolare per quel che concerne le istituzioni scolastiche delle zone montane e delle piccole isole.

→ 2 I direttori generali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione. Per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, i medesimi possono disporre → l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano al direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa.

→ 4 I direttori generali regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate. A tal fine, nel caso in cui l'elaborazione dei dati, effettuata sulla base delle proposte dei dirigenti scolastici, ecceda tali contingenti, i medesimi direttori regionali operano una rigorosa verifica delle modalità della costituzione delle classi, con particolare riguardo a quelle intermedie e finali che, ove risultino costituite con un numero esiguo di alunni, possono essere accorpate avendo cura di non frazionare il gruppo classe; inoltre possono adottare ulteriori soluzioni di carattere organizzativo che

si rivelino compatibili con le specificità dei contesti interessati e siano coerenti con gli obiettivi formativi.

articolo 3

(insegnamento della lingua straniera nell'istruzione primaria)

1 L'insegnamento della lingua straniera è assicurato, compatibilmente con la consistenza delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare; a tal fine i dirigenti scolastici utilizzano pienamente le risorse disponibili, assegnando l'insegnamento di tale disciplina prioritariamente ai docenti titolari forniti dei requisiti previsti. In ipotesi residuale possono essere attivati ulteriori posti da finalizzare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.

Articolo 4

(istruzione secondaria)

1 Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali e di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

2 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione dei posti all'interno di ciascuna sede principale di istituto, e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. L'imputazione della titolarità tiene conto, prioritariamente, dell'esistenza di docenti titolari, purché nella sede di titolarità siano disponibili almeno un terzo delle ore. In presenza di più docenti la titolarità è imputata all'una o all'altra sede a seconda del maggior apporto orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

3 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

4 Gli spezzoni residui dopo la formazione dei posti di cui ai commi precedenti sono utilizzati prioritariamente, ove possibile, per ricondurre fino alla concorrenza delle diciotto ore i posti d'insegnamento costituiti con orario settimanale inferiore, anche

individuando moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, purché sia salvaguardata l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina.

5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra non più di due istituzioni scolastiche autonome. In tal caso i posti orario non possono essere costituiti con più di tre scuole e ubicate in più di due comuni.

6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali

7 A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, sono disapplicate le disposizioni di cui al decreto 3 aprile 2000, n. 105, concernente l'attuazione dell'organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria. La dotazione organica delle istituzioni scolastiche interessate viene gradualmente ricondotta nella configurazione originaria in relazione alle disponibilità di posti vacanti, tali posti vengono soppressi se non coperti da docenti titolari e sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità.

articolo 5

(sezioni ospedaliere)

1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia relative agli insegnamenti comuni di cui all'art 4, comma 3 dello stesso decreto che alle ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto

articolo 6

(dotazione organica di sostegno)

1 La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

2 I direttori generali degli uffici scolastici regionali, nel limite delle dotazioni di ciascuna provincia, determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto secondo la consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

Nell'ambito dei contingenti assegnati i direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap iscritti nelle singole istituzioni scolastiche.

3 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n.448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato.

4 Le disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 concernenti la ripartizione e l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap si applicano in quanto compatibili.

articolo 7

(organizzazione didattica)

1 Nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche ai diversi livelli di competenza, adottano le soluzioni organizzative più idonee a creare le condizioni per l'impiego ottimale delle risorse avvalendosi degli strumenti offerti dall'autonomia scolastica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

articolo 8

(istituzioni educative)

1 Per effetto di quanto contemplato dall'articolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente l'unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

2 Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1 i competenti dirigenti delle istituzioni scolastiche educative comunicano al sistema informativo del Ministero la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

articolo 8
(istituzioni educative)

1 Per effetto di quanto contemplato dall'articolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente l'unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandi femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

2 Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1 i competenti dirigenti delle istituzioni scolastiche educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

3 Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istituttrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:

1) in presenza di convittori e/o convittrici

- a) con almeno trenta convittori - cinque posti
- b) con almeno trenta convittrici - cinque posti;
- c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici - un posto,
- d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici - un posto;
- e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici - sei posti;
- f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).

2) in assenza di convittori e/o convittrici

- a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici - quattro posti;
- b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici - un posto

Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istituttrice possono essere assegnati anche in deroga ai valori minimi stabiliti ai punti 1a, 1b e 2a. Per quel che concerne il punto 2a, la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici.

Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista in caso di unicità in ambito regionale, le dotazioni organiche sono raddoppiate.

articolo 9
(gestione della situazione di fatto)

1 Solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, variazioni del numero delle classi, dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria, ritenute indispensabili.

2 Gli incrementi delle classi di cui al comma 1 sono comunicati immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente direttore regionale per la copertura dei

posti e degli spezzoni di orario che non sia possibile coprire con risorse interne alla stessa istituzione scolastica.

3 Nel limite della dotazione provinciale, o in presenza di personale in esubero, possono essere attivati ulteriori posti, al fine di consentire la realizzazione delle condizioni di maggiore efficacia di funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere, e delle attività inerenti i corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001.

4 L'istituzione, la soppressione e la copertura dei posti di sostegno di cui alla colonna B della tabella "E" è effettuata a cura dei direttori regionali prima del 31 luglio. Entro la predetta data i medesimi dispongono l'eventuale istituzione e la copertura dei posti di sostegno di cui all'articolo 6, comma 3. Decorso tale termine l'assunzione del personale sui posti di cui al presente comma è disposta dal competente dirigente scolastico cui è attribuita, altresì, l'eventuale istituzione di ulteriori posti da attivare esclusivamente a seguito di inderogabili esigenze, accertate successivamente alla data del 31 luglio.

5 I posti attivati dai dirigenti scolastici, per effetto del comma 4, devono costituire oggetto di motivato provvedimento, da notificare al competente ufficio scolastico regionale.

articolo 10

(verifica e monitoraggio)

1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere delle procedure di definizione delle dotazioni organiche al fine di assicurarne la coerenza con gli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti assegnati.

I medesimi uffici effettuano inoltre il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando affinché nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.

2 Presso l'amministrazione centrale è istituita un'apposita struttura tecnica con il compito di assicurare la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa.

articolo 11

(scuole di lingua slovena)

1 Con propri decreti i dirigenti degli uffici scolastici provinciali di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.

articolo 12

(oneri finanziari)

1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE